

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 411/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	1
Regolamento (CE) n. 412/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	3
Regolamento (CE) n. 413/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	5
Regolamento (CE) n. 414/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	8
Regolamento (CE) n. 415/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare ...	11
Regolamento (CE) n. 416/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	13
Regolamento (CE) n. 417/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzore ed a Madera	15
* Regolamento (CE) n. 418/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, recante deroga al termine per la presentazione delle offerte di cui al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine	17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CE) n. 419/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli	18
Regolamento (CE) n. 420/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	20
Regolamento (CE) n. 421/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, relativo al rilascio, il 28 febbraio 1994, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	22
* Regolamento (CE) n. 422/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di febbraio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania	23
Regolamento (CE) n. 423/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	25
Regolamento (CE) n. 424/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	28
Regolamento (CE) n. 425/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	31
Regolamento (CE) n. 426/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	35
Regolamento (CE) n. 427/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	36
Regolamento (CE) n. 428/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	38
Regolamento (CE) n. 429/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	40
Regolamento (CE) n. 430/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	42
Regolamento (CE) n. 431/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	44
Regolamento (CE) n. 432/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	46
Regolamento (CE) n. 433/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	48
Regolamento (CE) n. 434/94 della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	50

Commissione

94/119/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1993, relativa al rifiuto di accesso alle installazioni del porto di Rødby (Danimarca) 52**

94/120/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 24 febbraio 1994, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di filati sintetici per maglieria a mano, originari della Turchia 58**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 411/94 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2666/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 362/94 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 43.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (2)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (5)
1006 10 21	—	142,72	292,64
1006 10 23	—	111,37	229,94
1006 10 25	—	111,37	229,94
1006 10 27	172,46	111,37	229,94
1006 10 92	—	142,72	292,64
1006 10 94	—	111,37	229,94
1006 10 96	—	111,37	229,94
1006 10 98	172,46	111,37	229,94
1006 20 11	—	179,30	365,80
1006 20 13	—	140,11	287,42
1006 20 15	—	140,11	287,42
1006 20 17	215,57	140,11	287,42
1006 20 92	—	179,30	365,80
1006 20 94	—	140,11	287,42
1006 20 96	—	140,11	287,42
1006 20 98	215,57	140,11	287,42
1006 30 21	—	222,08	468,01
1006 30 23	—	231,85	487,47
1006 30 25	—	231,85	487,47
1006 30 27	365,60	231,85	487,47
1006 30 42	—	222,08	468,01
1006 30 44	—	231,85	487,47
1006 30 46	—	231,85	487,47
1006 30 48	365,60	231,85	487,47
1006 30 61	—	236,86	498,43
1006 30 63	—	248,93	522,57
1006 30 65	—	248,93	522,57
1006 30 67	391,93	248,93	522,57
1006 30 92	—	236,86	498,43
1006 30 94	—	248,93	522,57
1006 30 96	—	248,93	522,57
1006 30 98	391,93	248,93	522,57
1006 40 00	—	52,16	110,32

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 412/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del
21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo
6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regola-
mento (CEE) n. 2667/93 della Commissione ⁽³⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 363/94 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-
gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regola-
mento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anti-
cipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in
provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio
1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 45.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 413/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

Codice prodotto	Destinazione (1)	(ECU/t)	Codice prodotto	Destinazione (1)	(ECU/t)
		Ammontare delle restituzioni (2)			Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	184,00	1006 30 65 100	01	230,00
1006 20 13 000	01	184,00		02	236,00
1006 20 15 000	01	184,00		03	241,00
1006 20 17 000	—	—		04	230,00
1006 20 92 000	01	184,00	1006 30 65 900	01	230,00
1006 20 94 000	01	184,00		04	230,00
1006 20 96 000	01	184,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	184,00	1006 30 92 100	01	230,00
1006 30 23 000	01	184,00		02	236,00
1006 30 25 000	01	184,00		03	241,00
1006 30 27 000	—	—		04	230,00
1006 30 42 000	01	184,00	1006 30 92 900	01	230,00
1006 30 44 000	01	184,00		04	230,00
1006 30 46 000	01	184,00	1006 30 94 100	01	230,00
1006 30 48 000	—	—		02	236,00
1006 30 61 100	01	230,00		03	241,00
	02	236,00		04	230,00
	03	241,00	1006 30 94 900	01	230,00
	04	230,00		04	230,00
1006 30 61 900	01	230,00	1006 30 96 100	01	230,00
	04	230,00		02	236,00
1006 30 63 100	01	230,00		03	241,00
	02	236,00	1006 30 96 900	04	230,00
	03	241,00		01	230,00
	04	230,00		04	230,00
1006 30 63 900	01	230,00	1006 30 98 100	—	—
	04	230,00	1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 414/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1994

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

Codice prodotto	Destinazione (1)	(ECU/t)			
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
1006 20 11 000	01	0	0	0	0
1006 20 13 000	01	0	0	0	0
1006 20 15 000	01	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—	—
1006 20 92 000	01	0	0	0	0
1006 20 94 000	01	0	0	0	0
1006 20 96 000	01	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—	—
1006 30 21 000	01	0	0	0	0
1006 30 23 000	01	0	0	0	0
1006 30 25 000	01	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—	—
1006 30 42 000	01	0	0	0	0
1006 30 44 000	01	0	0	0	0
1006 30 46 000	01	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—	—
1006 30 61 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 61 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—	—
1006 30 92 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 92 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 94 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 94 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 96 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
1006 30 96 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 415/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,
considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 174/94 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	52,00	52,00	52,00	55,00
Orzo (1003 00 80)	80,00	80,00	80,00	83,00
Granturco (1005 90 00)	44,00	44,00	44,00	52,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	0,00	0,00	0,00	0,00

REGOLAMENTO (CE) N. 416/94 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 172/94 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(Ecu/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	49,00
Orzo	(1003 00 80)	77,00
Granturco	(1005 90 00)	45,00
Frumento duro	(1001 10 00)	0,00
Avena	(1004 00 00)	77,00

REGOLAMENTO (CE) N. 417/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 173/94 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ecu/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	49,00	49,00
Orzo (1003 00 80)	77,00	77,00
Granturco (1005 90 00)	45,00	45,00
Frumento duro (1001 10 00)	0,00	0,00

REGOLAMENTO (CE) N. 418/94 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 1994****recante deroga al termine per la presentazione delle offerte di cui al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3402/93⁽⁴⁾, ha previsto segnatamente le modalità relative alla procedura di aggiudicazione; che le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento precitato fissano segnatamente a ogni secondo e quarto martedì del mese il termine per la presentazione delle offerte;

considerando che il calendario dei giorni festivi del mese di maggio 1994 richiede, per ragioni pratiche, una modifica del termine precitato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, prima fase del regolamento (CEE) n. 2456/93, nel periodo dal 1° al 31 maggio 1994, il termine per la presentazione delle offerte scade il terzo e quinto martedì del mese alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 419/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92 ⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »;

considerando che il regolamento (CE) n. 226/94 della Commissione ⁽⁷⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 27 febbraio 1994, che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, un periodo I fino al 27 marzo 1994, conformemente all'allegato;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al

controllo statistico e alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento degli MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89 devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 28 del 2. 2. 1994, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

Periodo compreso tra il 28 febbraio e il 27 marzo 1994

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 10	I
Carciofi	0709 10 00	I
Meloni	0807 10 90	I
Fragole	0810 10 90	I

REGOLAMENTO (CE) N. 420/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE)

n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, le restituzioni applicabili nel mese di marzo 1994 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

Codice prodotto	(ECU/t)
	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	0
1001 90 99 000	52,00
1002 00 00 000	52,00
1003 00 90 000	75,00
1004 00 00 400	—
1005 90 00 000	40,00
1006 20 92 000	196,80
1006 20 94 000	196,80
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	246,00
1006 30 92 900	246,00
1006 30 94 100	246,00
1006 30 94 900	246,00
1006 30 96 100	246,00
1006 30 96 900	246,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	40,00
1101 00 00 100	71,00
1101 00 00 130	71,00
1102 20 10 100	49,80
1102 20 10 300	42,68
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	96,69
1103 11 10 200	—
1103 11 90 200	—
1103 13 10 100	64,03
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	128,80
1104 21 50 100	128,80

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 421/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

relativo al rilascio, il 28 febbraio 1994, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia, dal Montenegro, della Serbia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 267/94 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3125/92; che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 267/94 è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il primo trimestre 1994;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 267/94, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 267/94 tutte le domande di titoli possono essere accolte;

considerando che le domande di titoli per prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono state presentate soltanto in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Italia rilascia, il 28 febbraio 1994, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CE) n. 267/94 per i quali le domande sono state presentate il 18 febbraio 1994 alle seguenti condizioni:

- per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39, i quantitativi richiesti, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono interamente soddisfatti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 422/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di febbraio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 238/94 della Commissione, del 2 febbraio 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 1994 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 238/94 sono interamente soddisfatte.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1994 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 238/94 domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 16.

*ALLEGATO**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1994
14	80,0
15	330,0
16	545,0
17	4 901,5

**REGOLAMENTO (CE) N. 423/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1994**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/
94⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
stati fissati dal regolamento (CE) n. 3626/93 della
Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 333/94⁽⁴⁾;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 3626/93 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi
attualmente in vigore conformemente all'allegato del
presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regola-
mento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1994, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo
0401 10 10		17,37	0403 10 16	(¹)	2,0575/kg + 27,35
0401 10 90		16,16	0403 10 22		25,91
0401 20 11		23,50	0403 10 24		30,54
0401 20 19		22,29	0403 10 26		73,03
0401 20 91		28,13	0403 10 32	(¹)	0,1987/kg + 26,14
0401 20 99		26,92	0403 10 34	(¹)	0,2450/kg + 26,14
0401 30 11		70,62	0403 10 36	(¹)	0,6699/kg + 26,14
0401 30 19		69,41	0403 90 11		124,40
0401 30 31		134,54	0403 90 13		173,01
0401 30 39		133,33	0403 90 19		213,00
0401 30 91		224,42	0403 90 31	(¹)	1,1715/kg + 27,35
0401 30 99		223,21	0403 90 33	(¹)	1,6576/kg + 27,35
0402 10 11	(¹)	124,40	0403 90 39	(¹)	2,0575/kg + 27,35
0402 10 19	(¹)(¹)	117,15	0403 90 51		25,91
0402 10 91	(¹)(¹)	1,1715/kg + 27,35	0403 90 53		30,54
0402 10 99	(¹)(¹)	1,1715/kg + 20,10	0403 90 59		73,03
0402 21 11	(¹)	173,01	0403 90 61	(¹)	0,1987/kg + 26,14
0402 21 17	(¹)	165,76	0403 90 63	(¹)	0,2450/kg + 26,14
0402 21 19	(¹)(¹)	165,76	0403 90 69	(¹)	0,6699/kg + 26,14
0402 21 91	(¹)(¹)	213,00	0404 10 02		25,96
0402 21 99	(¹)(¹)	205,75	0404 10 04		173,01
0402 29 11	(¹)(¹)(¹)	1,6576/kg + 27,35	0404 10 06		213,00
0402 29 15	(¹)(¹)	1,6576/kg + 27,35	0404 10 12		124,40
0402 29 19	(¹)(¹)	1,6576/kg + 20,10	0404 10 14		173,01
0402 29 91	(¹)(¹)	2,0575/kg + 27,35	0404 10 16		213,00
0402 29 99	(¹)(¹)	2,0575/kg + 20,10	0404 10 26	(¹)	0,2596/kg + 20,10
0402 91 11	(¹)	35,48	0404 10 28	(¹)	1,6576/kg + 27,35
0402 91 19	(¹)	35,48	0404 10 32	(¹)	2,0575/kg + 27,35
0402 91 31	(¹)	44,35	0404 10 34	(¹)	1,1715/kg + 27,35
0402 91 39	(¹)	44,35	0404 10 36	(¹)	1,6576/kg + 27,35
0402 91 51	(¹)	134,54	0404 10 38	(¹)	2,0575/kg + 27,35
0402 91 59	(¹)	133,33	0404 10 48	(¹)	0,2596/kg
0402 91 91	(¹)	224,42	0404 10 52	(¹)	1,6576/kg + 6,04
0402 91 99	(¹)	223,21	0404 10 54	(¹)	2,0575/kg + 6,04
0402 99 11	(¹)	48,55	0404 10 56	(¹)	1,1715/kg + 6,04
0402 99 19	(¹)	48,55	0404 10 58	(¹)	1,6576/kg + 6,04
0402 99 31	(¹)(¹)	1,3091/kg + 23,73	0404 10 62	(¹)	2,0575/kg + 6,04
0402 99 39	(¹)(¹)	1,3091/kg + 22,52	0404 10 72	(¹)	0,2596/kg + 20,10
0402 99 91	(¹)(¹)	2,2079/kg + 23,73	0404 10 74	(¹)	1,6576/kg + 26,14
0402 99 99	(¹)(¹)	2,2079/kg + 22,52	0404 10 76	(¹)	2,0575/kg + 26,14
0403 10 02		124,40	0404 10 78	(¹)	1,1715/kg + 26,14
0403 10 04		173,01	0404 10 82	(¹)	1,6576/kg + 26,14
0403 10 06		213,00	0404 10 84	(¹)	2,0575/kg + 26,14
0403 10 12	(¹)	1,1715/kg + 27,35	0404 90 11		124,40
0403 10 14	(¹)	1,6576/kg + 27,35	0404 90 13		173,01

Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (2)	Importo del prelievo
0404 90 19		213,00	0406 90 31	(3) (*)	159,58
0404 90 31		124,40	0406 90 33	(3) (*)	159,58
0404 90 33		173,01	0406 90 35	(3) (*)	159,58
0404 90 39		213,00	0406 90 37	(3) (*)	159,58
0404 90 51	(1)	1,1715/kg + 27,35	0406 90 39	(3) (*)	159,58
0404 90 53	(1) (2)	1,6576/kg + 27,35	0406 90 50	(3) (*)	159,58
0404 90 59	(1)	2,0575/kg + 27,35	0406 90 61	(3) (*)	367,32
0404 90 91	(1)	1,1715/kg + 27,35	0406 90 63	(3) (*)	367,32
0404 90 93	(1) (2)	1,6576/kg + 27,35	0406 90 69	(3) (*)	367,32
0404 90 99	(1)	2,0575/kg + 27,35	0406 90 73	(3) (*)	159,58
0405 00 11	(2)	231,10	0406 90 75	(3) (*)	159,58
0405 00 19	(2)	231,10	0406 90 76	(3) (*)	159,58
0405 00 90		281,94	0406 90 78	(3) (*)	159,58
0406 10 20	(3) (*)	201,18	0406 90 79	(3) (*)	159,58
0406 10 80	(3) (*)	256,30	0406 90 81	(3) (*)	159,58
0406 20 10	(3) (*)	367,32	0406 90 82	(3) (*)	159,58
0406 20 90	(3) (*)	367,32	0406 90 84	(3) (*)	159,58
0406 30 10	(3) (*)	163,30	0406 90 85	(3) (*)	159,58
0406 30 31	(3) (*)	151,31	0406 90 86	(3) (*)	159,58
0406 30 39	(3) (*)	163,30	0406 90 87	(3) (*)	159,58
0406 30 90	(3) (*)	260,02	0406 90 88	(3) (*)	159,58
0406 40 10	(3) (*)	133,89	0406 90 93	(3) (*)	201,18
0406 40 50	(3) (*)	133,89	0406 90 99	(3) (*)	256,30
0406 40 90	(3) (*)	133,89	1702 10 10		39,72
0406 90 11	(3) (*)	209,35	1702 10 90		39,72
0406 90 13	(3) (*)	153,71	2106 90 51		39,72
0406 90 15	(3) (*)	153,71	2309 10 15		90,28
0406 90 17	(3) (*)	153,71	2309 10 19		117,23
0406 90 19	(3) (*)	367,32	2309 10 39		109,18
0406 90 21	(3) (*)	209,35	2309 10 59		88,58
0406 90 23	(3) (*)	159,58	2309 10 70		117,23
0406 90 25	(3) (*)	159,58	2309 90 35		90,28
0406 90 27	(3) (*)	159,58	2309 90 39		117,23
0406 90 29	(3) (*)	159,58	2309 90 49		109,18
			2309 90 59		88,58
			2309 90 70		117,23

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

- per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,
— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 modificato, per la Svezia, al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca e al regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione (GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7) per la Bulgaria e la Romania,
sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(†) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 424/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁵⁾, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve

essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹⁰⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹⁰⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 100 (2)	49,80	1104 23 10 300	40,91
1102 20 10 300 (2)	42,68	1104 29 11 000	35,36
1102 20 90 100 (2)	42,68	1104 29 91 000	34,67
1102 90 10 100	96,60	1104 29 95 000	34,67
1102 90 10 900	65,69	1104 30 10 000	8,67
1102 90 30 100	115,92	1104 30 90 000	8,89
1103 12 00 100	115,92	1107 10 11 000	61,71
1103 13 10 100 (2)	64,03	1107 10 91 000	114,63
1103 13 10 300 (2)	49,80	1108 11 00 200	69,34
1103 13 10 500 (2)	42,68	1108 11 00 300	69,34
1103 13 90 100 (2)	42,68	1108 12 00 200	56,91
1103 19 10 000	34,67	1108 12 00 300	56,91
1103 19 30 100	99,82	1108 13 00 200	56,91
1103 21 00 000	35,36	1108 13 00 300	56,91
1103 29 20 000	65,69	1108 19 10 200	82,08
1104 11 90 100	96,60	1108 19 10 300	82,08
1104 12 90 100	128,80	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	103,04	1702 30 51 000 (3)	74,34
1104 19 10 000	35,36	1702 30 59 000 (3)	56,91
1104 19 50 110	56,91	1702 30 91 000	74,34
1104 19 50 130	46,24	1702 30 99 000	56,91
1104 21 10 100	96,60	1702 40 90 000	56,91
1104 21 30 100	96,60	1702 90 50 100	74,34
1104 21 50 100	128,80	1702 90 50 900	56,91
1104 21 50 300	103,04	1702 90 75 000	77,90
1104 22 10 100	103,04	1702 90 79 000	54,07
1104 22 30 100	109,48	2106 90 55 000	56,91
1104 23 10 100	53,36		

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93 (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 425/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3630/91⁽⁴⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve tener conto segnatamente delle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione⁽⁵⁾, la restituzione può essere differenziata in funzione della destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) nr. 3528/93⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
2309 10 11 110	1,78	2309 90 53 290	4,49
2309 10 13 110	1,78	2309 10 11 310	7,11
2309 10 31 110	1,78	2309 10 13 310	7,11
2309 10 33 110	1,78	2309 10 31 310	7,11
2309 10 51 110	1,78	2309 10 33 310	7,11
2309 10 53 110	1,78	2309 10 51 310	7,11
2309 90 31 110	1,78	2309 10 53 310	7,11
2309 90 33 110	1,78	2309 90 31 310	7,11
2309 90 41 110	1,78	2309 90 33 310	7,11
2309 90 43 110	1,78	2309 90 41 310	7,11
2309 90 51 110	1,78	2309 90 43 310	7,11
2309 90 53 110	1,78	2309 90 51 310	7,11
2309 10 11 190	2,24	2309 90 53 310	7,11
2309 10 13 190	2,24	2309 10 11 390	8,98
2309 10 31 190	2,24	2309 10 13 390	8,98
2309 10 33 190	2,24	2309 10 31 390	8,98
2309 10 51 190	2,24	2309 10 33 390	8,98
2309 10 53 190	2,24	2309 10 51 390	8,98
2309 90 31 190	2,24	2309 10 53 390	8,98
2309 90 33 190	2,24	2309 90 31 390	8,98
2309 90 41 190	2,24	2309 90 33 390	8,98
2309 90 43 190	2,24	2309 90 41 390	8,98
2309 90 51 190	2,24	2309 90 43 390	8,98
2309 90 53 190	2,24	2309 90 51 390	8,98
2309 10 11 210	3,56	2309 90 53 390	8,98
2309 10 13 210	3,56	2309 10 31 410	10,67
2309 10 31 210	3,56	2309 10 33 410	10,67
2309 10 33 210	3,56	2309 10 51 410	10,67
2309 10 51 210	3,56	2309 10 53 410	10,67
2309 10 53 210	3,56	2309 90 41 410	10,67
2309 90 31 210	3,56	2309 90 43 410	10,67
2309 90 33 210	3,56	2309 90 51 410	10,67
2309 90 41 210	3,56	2309 90 53 410	10,67
2309 90 43 210	3,56	2309 10 31 490	13,46
2309 90 51 210	3,56	2309 10 33 490	13,46
2309 90 53 210	3,56	2309 10 51 490	13,46
2309 10 11 290	4,49	2309 10 53 490	13,46
2309 10 13 290	4,49	2309 90 41 490	13,46
2309 10 31 290	4,49	2309 90 43 490	13,46
2309 10 33 290	4,49	2309 90 51 490	13,46
2309 10 51 290	4,49	2309 90 53 490	13,46
2309 10 53 290	4,49	2309 10 31 510	14,23
2309 90 31 290	4,49	2309 10 33 510	14,23
2309 90 33 290	4,49	2309 10 51 510	14,23
2309 90 41 290	4,49	2309 10 53 510	14,23
2309 90 43 290	4,49	2309 90 41 510	14,23
2309 90 51 290	4,49	2309 90 43 510	14,23

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
2309 90 51 510	14,23	2309 10 53 690	22,44
2309 90 53 510	14,23	2309 90 41 690	22,44
2309 10 31 590	17,95	2309 90 43 690	22,44
2309 10 33 590	17,95	2309 90 51 690	22,44
2309 10 51 590	17,95	2309 90 53 690	22,44
2309 10 53 590	17,95	2309 10 51 710	21,34
2309 90 41 590	17,95	2309 10 53 710	21,34
2309 90 43 590	17,95	2309 90 51 710	21,34
2309 90 51 590	17,95	2309 90 53 710	21,34
2309 90 53 590	17,95	2309 10 51 790	26,93
2309 10 31 610	17,79	2309 10 53 790	26,93
2309 10 33 610	17,79	2309 90 51 790	26,93
2309 10 51 610	17,79	2309 90 53 790	26,93
2309 10 53 610	17,79	2309 10 51 810	24,90
2309 90 41 610	17,79	2309 10 53 810	24,90
2309 90 43 610	17,79	2309 90 51 810	24,90
2309 90 51 610	17,79	2309 90 53 810	24,90
2309 90 53 610	17,79	2309 10 51 890	31,42
2309 10 31 690	22,44	2309 10 53 890	31,42
2309 10 33 690	22,44	2309 90 51 890	31,42
2309 10 51 690	22,44	2309 90 53 890	31,42

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93 (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1).

Per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53, non figuranti nella tabella che precede non si applicano restituzioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 426/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1994

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata

qualora i prezzi del granturco e del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione applicabile nei settori dei cereali e del riso conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1722/93 è fissata a 42,88 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

**REGOLAMENTO (CE) N. 427/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1994**

**che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine
e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾ modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 ⁽²⁾, in parti-
colare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine
diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regola-
mento (CE) n. 3624/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato
dal regolamento (CE) n. 155/94 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 3624/93 ai dati ed alle quotazioni di
cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'alle-
gato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per
le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono
fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1994, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 10 dal 7 al 13 marzo 1994	Settimana n. 11 dal 14 al 20 marzo 1994	Settimana n. 12 dal 21 al 27 marzo 1994	Settimana n. 13 dal 28 marzo al 3 aprile 1994
0104 10 30 (*)	84,041	84,497	84,497	84,041
0104 10 80 (*)	84,041	84,497	84,497	84,041
0104 20 90 (*)	84,041	84,497	84,497	84,041
0204 10 00 (†)	178,810	179,780	179,780	178,810
0204 21 00 (†)	178,810	179,780	179,780	178,810
0204 22 10 (†)	125,167	125,846	125,846	125,167
0204 22 30 (†)	196,691	197,758	197,758	196,691
0204 22 50 (†)	232,453	233,714	233,714	232,453
0204 22 90 (†)	232,453	233,714	233,714	232,453
0204 23 00 (†)	325,434	327,200	327,200	325,434
0204 50 11 (†)	178,810	179,780	179,780	178,810
0204 50 13 (†)	125,167	125,846	125,846	125,167
0204 50 15 (†)	196,691	197,758	197,758	196,691
0204 50 19 (†)	232,453	233,714	233,714	232,453
0204 50 31 (†)	232,453	233,714	233,714	232,453
0204 50 39 (†)	325,434	327,200	327,200	325,434
0210 90 11 (‡)	232,453	233,714	233,714	232,453
0210 90 19 (‡)	325,434	327,200	327,200	325,434

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3609/93 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3581/93 della Commissione.

(†) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 3842/92 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3581/93 della Commissione.

(‡) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

(§) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CE) N. 428/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1994
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3625/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 156/94 ⁽⁴⁾;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3625/93 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1994, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 10 dal 7 al 13 marzo 1994	Settimana n. 11 dal 14 al 20 marzo 1994	Settimana n. 12 dal 21 al 27 marzo 1994	Settimana n. 13 dal 28 marzo al 3 aprile 1994
0204 30 00	131,608	132,335	132,335	131,608
0204 41 00	131,608	132,335	132,335	131,608
0204 42 10	92,126	92,635	92,635	92,126
0204 42 30	144,769	145,569	145,569	144,769
0204 42 50	171,090	172,036	172,036	171,090
0204 42 90	171,090	172,036	172,036	171,090
0204 43 10	239,527	240,850	240,850	239,527
0204 43 90	239,527	240,850	240,850	239,527
0204 50 51	131,608	132,335	132,335	131,608
0204 50 53	92,126	92,635	92,635	92,126
0204 50 55	144,769	145,569	145,569	144,769
0204 50 59	171,090	172,036	172,036	171,090
0204 50 71	171,090	172,036	172,036	171,090
0204 50 79	239,527	240,850	240,850	239,527

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3609/93 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3581/93 della Commissione.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CE) N. 429/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 408/94 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 408/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi

nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 408/94 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	45,00
1001 10 00 400	05	0	1101 00 00 130	01	42,00
	02	—	1101 00 00 150	01	37,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 170	01	33,00
1001 90 99 000	03	37,00	1101 00 00 180	01	29,00
	05	20,00	1101 00 00 190	—	—
	06	17,00	1101 00 00 900	—	—
	02	15,00	1102 10 00 500	01	45,00
1002 00 00 000	03	25,00	1102 10 00 700	—	—
	02	15,00	1102 10 00 900	—	—
1003 00 10 000	—	—	1103 11 10 200	01	— (3)
1003 00 90 000	03	64,00	1103 11 10 400	—	—
	02	15,00	1103 11 10 900	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 90 200	01	— (3)
1004 00 00 400	—	—	1103 11 90 800	—	—
1005 10 90 000	—	—			
1005 90 00 000	03	30,00			
	04	15,00			
	02	0			

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 le zone I, II a), b) e c), III a) e b), V, VI, VIII e Cuba,
- 05 Algeria,
- 06 Marocco e Egitto.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 430/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 24 febbraio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	83,60 (*) (*)
0712 90 19	83,60 (*) (*)
1001 10 00	0 (*) (*)
1001 90 91	94,71
1001 90 99	94,71 (*)
1002 00 00	116,11 (*)
1003 00 10	119,81
1003 00 90	119,81 (*)
1004 00 00	94,04
1005 10 90	83,60 (*) (*)
1005 90 00	83,60 (*) (*)
1007 00 90	95,52 (*)
1008 10 00	27,98 (*)
1008 20 00	42,31 (*)
1008 30 00	0 (*)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	0
1101 00 00	169,59 (*)
1102 10 00	200,23
1103 11 10	29,73
1103 11 90	193,06
1107 10 11	179,46
1107 10 19	136,84
1107 10 91	224,14 (*)
1107 10 99	170,23 (*)
1107 20 00	196,59 (*)

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 431/94 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 24

febbraio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 432/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 191/94 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 380/94⁽⁸⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 191/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 76.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 19. 2. 1994, pag. 40.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽¹¹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 30 00	115,49	118,51
1103 14 00	115,49	118,51
1103 29 50	115,49	118,51
1104 19 91	196,11	202,15
1108 19 10	165,60	196,43

(*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 433/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1994

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 256/94 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 256/94 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Croazia / Slovenia / Bosnia-Erzegovina / ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (*)	Austria (†)	Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi (‡)
— Peso vivo —				
0102 90 05	—	17,086	0,000	131,433 (¶)
0102 90 21	—	17,086	0,000	131,433 (¶)
0102 90 29	—	17,086	0,000	131,433 (¶)
0102 90 41	—	17,086	0,000	131,433 (¶) (¶)
0102 90 49	—	17,086	0,000	131,433 (¶) (¶)
0102 90 51	23,058	17,086	0,000	131,433 (¶)
0102 90 59	23,058	17,086	0,000	131,433 (¶)
0102 90 61	—	17,086	0,000	131,433 (¶)
0102 90 69	—	17,086	0,000	131,433 (¶)
0102 90 71	23,058	17,086	0,000	131,433 (¶)
0102 90 79	23,058	17,086	0,000	131,433 (¶)
— Peso netto —				
0201 10 00	43,811	32,464	0,000 (‡)	249,723 (¶) (¶)
0201 20 20	43,811	32,464	0,000 (‡)	249,723 (¶) (¶)
0201 20 30	35,049	25,971	0,000 (‡)	199,778 (¶) (¶)
0201 20 50	52,573	38,957	0,000 (‡)	299,667 (¶) (¶)
0201 20 90	—	48,696	0,000 (‡)	374,583 (¶) (¶)
0201 30 00	—	55,701	0,000 (‡)	428,471 (¶) (¶)
0206 10 95	—	55,701	0,000	428,471 (¶)
0210 20 10	—	48,696	0,000	374,583
0210 20 90	—	55,701	0,000	428,471
0210 90 41	—	55,701	0,000	428,471
0210 90 90	—	55,701	0,000	428,471
1602 50 10	—	55,701	0,000	428,471
1602 90 61	—	55,701	0,000	428,471

(¶) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(‡) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

(§) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 250/94 della Commissione.

(¶) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la CEE e l'Austria (GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 21).

(¶) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, i territori dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2697/93 della Commissione sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(¶) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, i territori dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 247/93 della Commissione (GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 39), sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(‡) Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Svezia (GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 59) e dal regolamento (CEE) n. 1180/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 434/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1994
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3584/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 257/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3584/93 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.
⁽³⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 33.
⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	164,833 ⁽³⁾
0202 20 10	164,833 ⁽³⁾
0202 20 30	131,866 ⁽³⁾
0202 20 50	206,041 ⁽³⁾
0202 20 90	247,249 ⁽³⁾
0202 30 10	206,041 ⁽³⁾
0202 30 50	206,041 ⁽³⁾
0202 30 90	283,512 ⁽³⁾
0206 29 91	283,512

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, i territori dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2697/93 della Commissione, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

relativa al rifiuto di accesso alle installazioni del porto di Rødby (Danimarca)

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(94/119/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

dopo aver dato alle autorità danesi e alla compagnia DSB la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in merito agli addebiti mossi dalla Commissione nei confronti del duplice rifiuto opposto dal governo danese alla società « Euro-Port A/S », affiliata del gruppo svedese « Stena Rederi AB » (Stena), di permettere sia la costruzione di un nuovo terminale nelle immediate vicinanze del porto di Rødby che l'accesso al terminale già esistente di detto porto per poter operare un servizio di collegamento marittimo tra Rødby e Puttgarden,

considerando quanto segue :

I FATTI

Il provvedimento statale in causa

- (1) Con lettera del 9 maggio 1990 il ministro danese dei trasporti ha rifiutato di autorizzare la società « Euro-Port A/S », affiliata del gruppo svedese « Stena Rederi AB » (Stena), a costruire un porto commerciale privato nelle immediate vicinanze del porto di Rødby.

- (2) Con lettera del 6 agosto 1990 lo stesso ministro ha peraltro respinto la domanda della società « Euro-Port A/S », affiliata del gruppo svedese « Stena Rederi AB » (Stena), di operare all'interno dell'installazione del porto pubblico di Rødby.

Le imprese e i servizi interessati

- (3) DSB è un'impresa pubblica che dipende dal ministero delle comunicazioni e il cui bilancio è approvato nell'ambito della legge finanziaria. DSB è titolare di un diritto esclusivo per l'organizzazione del traffico ferroviario in Danimarca. Inoltre DSB è proprietaria del porto di Rødby e provvede direttamente alla sua gestione. Tuttavia l'utilizzazione dei terminali del porto è soggetta all'autorizzazione del ministro dei trasporti che decide su proposta di DSB.

DSB gestisce inoltre i collegamenti marittimi per traghetto tra la Danimarca e i paesi vicini, ma non gode di diritti esclusivi al riguardo.

« Stena Rederi AB » (Stena) è un gruppo marittimo svedese specializzato nell'attività di trasporto per traghetto, che intende operare tra la Danimarca e la Germania tramite due affiliate, più precisamente :

- Europort A/S, società di diritto danese
- Scan-Port GmbH, società di diritto tedesco

che sono nella fattispecie, le parti ricorrenti.

- (4) Il servizio di collegamento marittimo Rødby-/Puttgarden è gestito in comune da DSB e DB (Deutsche Bundesbahn), che è un'impresa pubblica tedesca. La cooperazione si estende, tra l'altro, alla vendita in comune dei biglietti nonché alla fissazione comune degli orari e delle tariffe e all'offerta di sconti identici. Nessun'altra compagnia offre servizi di traghetto sulla rotta in questione.
- (5) I trasporti regolari per traghetto tra Rødby e Puttgarden collegano essenzialmente i porti orientali della Danimarca (Isola di Sjælland) e quelli occidentali della Svezia con la Germania e l'insieme dell'Europa occidentale.

Quanto al modo di trasporto, una soluzione alternativa è offerta dalla via aerea: si tratta tuttavia di un'opzione nettamente più costosa che può interessare unicamente una parte dei passeggeri senza autoveicoli al seguito e che consente soltanto il trasporto di una parte marginale del carico merci (merci leggere ad alto valore aggiunto); di conseguenza è poco sostituibile ai trasporti via traghetto.

D'altra parte, il trasporto di merci può anche essere effettuato (in particolare tra la Svezia e la Germania) mediante portacontainer. Questa soluzione, praticata soprattutto tra Göteborg e Amburgo-Brema, si adatta però soltanto alle merci containerizzabili. Inoltre, le rotte attraverso il Mare del Nord (in particolare tra Göteborg e Amburgo-Brema, ad ovest della Danimarca) sono molto più lunghe e i tempi di inoltro delle merci conseguentemente maggiori. Infine, il trasporto mediante container richiede l'impiego di una logistica terrestre specifica per inoltrare le merci al porto di imbarco e quindi per trasportarle dal porto di sbarco alla destinazione finale. Questo modo di trasporto non si adatta perciò a quei caricatori che preferiscono utilizzare un autocarro per il trasporto da porta a porta.

D'altro lato si può constatare che gli altri collegamenti marittimi esistenti tra la costa orientale della Danimarca e la Germania non rappresentano una valida alternativa al collegamento Rødby-Puttgarden, per i motivi seguenti:

— la localizzazione geografica: i porti di Rødby e Puttgarden sono quelli meglio serviti dall'infrastruttura autostradale, mentre Rostock e Warnemünde, situati nell'ex Repubblica democratica tedesca a 120 km circa ad est di Lubecca, non sono collegati direttamente alla rete autostradale della Germania occidentale, ma sono in posizione migliore per il trasporto di passeggeri o di merci provenienti da o destinati a Berlino e ai territori dell'ex Repubblica democratica tedesca

(mentre Puttgarden, vicino ad Amburgo, offre un accesso facile alla Germania occidentale e, quindi, all'Europa occidentale e meridionale);

— la durata delle traversate: 1 ora per Rødby-Puttgarden (cosiddetto « percorso a volo d'uccello »), 2 ore per Gedser-Warnemünde, 3 ore e 30 per Gedser-Rostock.

Ne consegue che il 70,8% dei passeggeri e l'87,9% degli autocarri che si spostano via mare tra la Danimarca e la Germania transitano per Rødby-Puttgarden, contro percentuali seguenti per le altre rotte (per il traffico nel 1991):

	(%)	
Linter	Passeggeri	Autocarri
Gedser-Warnemünde (1)	8,3	3,3
Gedser-Rostock	9,0	8,1
Altre rotte	11,6	0,5

(1) Il servizio su questa rotta è gestito congiuntamente — come quello Rødby-Puttgarden — da DSB e da un'affiliata di DB.

Del pari, il collegamento Rødby-Puttgarden può difficilmente sostituirsi agli altri collegamenti marittimi per quanto riguarda il trasporto di passeggeri tra la Svezia e la Germania. Infatti, data l'eccellente rete autostradale tra Rødby e Helsingør, collegata via mare in 15 minuti di traversata, con il porto svedese di Helsingborg, il collegamento diretto tra Germania e Svezia via Travemünde-Trelleborg ha attratto nel 1991 soltanto 1 102 463 passeggeri e 159 484 autoveicoli, mentre nello stesso periodo la rotta Rødby-Puttgarden ha interessato 8 024 654 passeggeri e 1 209 065 autoveicoli. Ciò dimostra che gli utenti preferiscono l'itinerario Puttgarden-Helsingborg considerato più diretto e più rapido (la traversata Travemünde-Trelleborg tra la Svezia e la Germania dura da 7 a 9 ore). Analogamente, il collegamento marittimo Göteborg-Fredrikshaven, se soddisfa una parte dei fabbisogni del traffico tra la Svezia, da un lato, e la Danimarca e il resto dell'Europa occidentale dall'altro, resta comunque svantaggiato rispetto al collegamento Rødby-Puttgarden sia per la durata della traversata (3 ore e 1/4 anziché 1 ora) che per i raccordi autostradali meno buoni.

Infine, l'itinerario attraverso il Grande Belt (tra le isole Sjælland e Fyn verso lo Jutland) comporta una traversata marittima di durata identica al collegamento Rødby-Puttgarden, ma allunga di 165 km la distanza terrestre da percorrere tra Copenhagen e Amburgo. Questa soluzione alternativa appare quindi meno interessante dell'asse principale Helsingør-Copenhagen-Rødby-Puttgarden.

Certamente, una volta realizzato il progetto di raccordo fisso sul Grande Belt tra le isole Sjælland e Fyn, una parte del traffico tra la Svezia e la regione di Copenhagen, da un lato, e la Germania, dall'altro, potrebbe essere più facilmente deviata verso lo Jutland. Resta tuttavia il fatto che:

- il raccordo fisso non è ancora in servizio (il collegamento ferroviario dovrebbe essere aperto nel 1995, quello autostradale nel 1998);
- il transito del ponte sul Grande Belt sarà comunque a pagamento come avviene per i collegamenti marittimi.

LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 90, paragrafo 1

- (6) L'articolo 90, paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri non emanano né mantengono nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi alcuna misura contraria alle norme del trattato.

DSB è un'impresa pubblica ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato CE. I rifiuti successivi del ministro danese delle comunicazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, configurano provvedimenti statali ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1.

Articolo 86

Il mercato di cui trattasi

- (7) Il mercato di cui trattasi è quello dell'organizzazione dei servizi portuali, dal lato danese, per i collegamenti via traghetto (passeggeri e veicoli) sulla rotta marittima Rødby-Puttgarden.

Come indicato dalla Corte di giustizia, l'organizzazione per conto terzi di operazioni portuali in un unico porto può, di fatto, costituire un mercato rilevante ai fini dell'articolo 86 (sentenza porto di Genova del 10 dicembre 1991, causa C-179/90, punto 15 della motivazione).

Ciò è conseguenza del fatto che, per l'operatore che intende offrire un servizio di trasporto su una rotta marittima determinata, l'accesso alle installazioni portuali situate sui lati di detto collegamento costituisce una condizione indispensabile per la realizzazione del servizio.

Nella fattispecie non esiste una vera alternativa che presenti gli stessi vantaggi offerti dal porto di Rødby per i trasporti marittimi tra la parte orientale

della Danimarca, da un lato, e la Germania e l'insieme dell'Europa occidentale dall'altro (vedi precedente considerando 5).

- (8) Il porto di Rødby accoglie il 70,8 % del traffico passeggeri e l'87,9 % del traffico autocarri per via marittima tra la Danimarca e la Germania. 8 024 654 passeggeri e 207 255 autocarri sono transitati per Rødby nel 1991 per un volume d'affari di 320 milioni di DM. Il porto di Rødby rappresenta dunque una parte sostanziale del mercato comune.
- (9) D'altra parte, i servizi di trasporto marittimo tra Rødby e Puttgarden costituiscono, dal canto loro, un mercato vicino ma distinto sul quale possono prodursi gli effetti derivanti dal comportamento dell'impresa sul mercato dell'organizzazione dei servizi portuali.

Come si evince dai dati di cui al precedente considerando 5, il collegamento Rødby-Puttgarden, per le sue caratteristiche particolari, può difficilmente essere sostituito dagli altri collegamenti e altri mezzi di trasporto disponibili, dei quali subisce la concorrenza soltanto in maniera poco sensibile [cfr. sentenza Ahmed Saeed (1)].

La posizione dominante

- (10) Secondo la giurisprudenza della Corte, ogni impresa che detiene un monopolio legale per la prestazione di taluni servizi può detenere una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato CE (Telemarketing, causa C-311/84).

DSB è un'impresa pubblica che, in virtù del diritto esclusivo accordatole dallo Stato in qualità di autorità portuale, detiene sul lato danese una posizione dominante sul mercato dell'organizzazione delle operazioni portuali per i servizi di navi traghetto che trasportano passeggeri e veicoli tra Rødby e Puttgarden.

- (11) Inoltre DSB opera essa stessa, congiuntamente a DB, in qualità di vettore marittimo sulla rotta Rødby-Puttgarden. A questo proposito il Tribunale di primo grado ha recentemente confermato che i vincoli che uniscono i membri di una conferenza marittima [ai sensi del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi] sono tali che il comportamento di siffatta conferenza può produrre effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato (2).

(1) Sentenza dell'11 aprile 1989 nella causa C-66/86.

(2) Sentenza «vetro piano» del 10 marzo 1992, nella causa T-68/89.

I legami tra DSB e DB per il servizio del collegamento marittimo Rødby-Puttgarden (vedi precedente considerando 4) sono di tipo analogo a quelli che uniscono i membri di una conferenza (fissazione di tariffe comuni, coordinamento degli orari, commercializzazione comune).

Ne consegue che la posizione di DB e di DSB sul traffico in questione deve essere valutata congiuntamente.

DB e DSB sono le uniche compagnie di traghetto operanti tra Rødby e Puttgarden e quindi di fatto occupano congiuntamente una posizione dominante su detto collegamento.

Abuso di posizione dominante

- (12) Il rifiuto opposto alla società « Euro-Port A/S », affiliata del gruppo svedese « Stena Rederi AB » (Stena), di operare a Rødby ha per effetto di eliminare un concorrente potenziale sul collegamento Rødby-Puttgarden e quindi di rafforzare la posizione dominante detenuta congiuntamente da DSB e DB su detto collegamento.

Secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce abuso ai sensi dell'articolo 86 il fatto che l'impresa che detenga una posizione dominante su un determinato mercato si riservi, senza necessità obiettiva, un'attività ausiliaria che potrebbe essere svolta da una terza impresa nell'ambito delle sue attività su un mercato vicino, ma distinto, con il rischio di eliminare qualsiasi concorrenza da parte di detta impresa (sentenza del 3 ottobre 1985, causa 311/84 CBEM, punto 27 della motivazione).

Pertanto un'impresa che possieda o gestisca ed utilizzi essa stessa un'installazione essenziale, vale a dire un'installazione o un'infrastruttura senza la quale i suoi concorrenti non possono offrire servizi ai loro clienti e che rifiuti loro l'accesso a detta installazione, commette abuso di posizione dominante.

Ne consegue che un'impresa che possieda o gestisca un'installazione portuale essenziale a partire dalla quale fornisca un servizio di trasporto marittimo, non può, senza violare l'articolo 86, rifiutare senza giustificazione obiettiva l'accesso a detta installazione ad un armatore che desideri operare un servizio sullo stesso collegamento marittimo.

- (13) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 13 dicembre 1991 nella causa C-18/88, punti 20 e 21 della motivazione), l'articolo 90, paragrafo 1 vieta agli Stati membri di porre, mediante provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, le imprese pubbliche e le imprese cui concedono i diritti speciali o esclusivi in una situazione nella quale dette imprese non

potrebbero esse stesse collocarsi con comportamenti autonomi senza trasgredire l'articolo 86. La Corte aggiunge che « se l'estensione della posizione dominante dell'impresa pubblica o dell'impresa alla quale lo Stato ha concesso diritti speciali o esclusivi è dovuta ad un provvedimento statale, tale provvedimento integra una violazione del combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato ». Questa dottrina è stata confermata nella sentenza del 17 novembre 1992 pronunciata nella causa C-271, 281 e 289/90, punto 36 della motivazione.

Per le ragioni sopra esposte il fatto che un'impresa posta nella situazione di DSB vieti l'accesso al porto che essa controlla ad un altro operatore marittimo costituirebbe un abuso di posizione dominante. Pertanto, poiché nel caso di specie uno Stato membro ha opposto tale rifiuto e ne ha aggravato gli effetti rifiutando anche la costruzione di un nuovo porto, siffatto provvedimento statale costituisce una violazione del combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato.

- (14) Il duplice rifiuto successivamente opposto alla società « Euro-Port A/S », affiliata del gruppo svedese « Stena Rederi AB » (Stena), dal ministero danese delle comunicazioni è stato motivato come segue :

- il progetto della società « Euro-Port A/S », affiliata del gruppo Stena, di costruire un nuovo terminale non sarebbe accettabile in quanto detta società non avrebbe « dimostrato l'esistenza di un fabbisogno non soddisfatto di servizio di traghetto » e parrebbe « inverosimile che si presenti tale necessità » (lettera del 9 maggio 1990 di cui al considerando 1);
- la società « Euro-Port A/S », affiliata del gruppo Stena, non potrebbe neppure operare all'interno delle installazioni portuali già esistenti in quanto ciò avrebbe l'effetto di ostacolare l'espansione delle attività delle compagnie già operanti nel porto.

Tale argomentazione è stata sviluppata nella lettera dell'8 agosto 1990 del ministero danese delle comunicazioni e, di fatto, a partire dall'estate 1991, DSB e DB hanno portato da 98 a 112 il numero di viaggi quotidiani delle loro navi tra Rødby e Puttgarden.

Da quanto sopra la Commissione deduce che :

- nel maggio 1990 esisteva effettivamente un fabbisogno non soddisfatto di servizio di traghetti, dato che un anno dopo DSB e DB hanno ampliato i loro servizi;
- questo incremento dell'attività di DB e di DSB nel 1991 conferma il fatto che il porto di Rødby non era saturo.

- (15) La Commissione considera inoltre che non è stato dimostrato che le installazioni esistenti del porto di Rødby oggi sarebbero sature né che, effettuando le modifiche di cui Stena ha dichiarato alla Commissione di essere disposta a sostenere gli oneri finanziari, le capacità portuali esistenti non permetterebbero di far fronte ad un aumento del traffico.

La Commissione fa inoltre presente che il gruppo svedese « Stena Rederi AB » (Stena) ha acquistato un terreno contiguo alle installazioni portuali di Rødby che si presta perfettamente alla costruzione, a spese di Stena, di un nuovo terminale.

La Commissione ritiene pertanto che non esistono ostacoli tecnici tali da impedire al gruppo Stena di operare un servizio di collegamento marittimo tra Rødby e Puttgarden.

- (16) Nella lettera del 22 febbraio 1993, che rappresenta la risposta alla messa in mora inviata loro dalla Commissione in data 24 novembre 1992, le autorità danesi hanno respinto le richieste della Commissione ribadendo la legittimità, sotto il profilo del diritto comunitario, del duplice rifiuto opposto al gruppo Stena. Essa hanno insistito sull'impossibilità di permettere a Stena di accedere alle installazioni esistenti invocando a questo proposito ragioni tecniche e, per la prima volta, e senza precisarne la natura, obblighi di interesse generale a carico di DB e di DSB.

Quest'ultimo argomento sembra indicare che, per le autorità danesi, non è in gioco la sola fattibilità tecnica dell'accesso al porto, ma che si tratti piuttosto di proteggere l'impresa pubblica DSB da un concorrente sul mercato dei servizi di traghetto.

D'altra parte la Commissione non può condividere l'opinione delle autorità danesi secondo cui l'assurta saturazione delle attuali installazioni portuali renderebbe inutile l'introduzione della concorrenza, giacché quest'ultima non potrebbe comunque portare ad un aumento del numero dei viaggi marittimi tra Rødby e Puttgarden.

Infatti, perfino su un mercato saturo, il miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi offerti oppure la diminuzione dei prezzi che possono derivare dall'introduzione della concorrenza costituiscono un vantaggio evidente per i consumatori, siffatta evoluzione può inoltre determinare un incremento della domanda cui, nella fattispecie, si potrebbe rispondere ingrandendo il porto.

Da quanto precede risulta che l'affermazione delle autorità danesi secondo cui sarebbero disposte a riesaminare la domanda di costruire un nuovo porto fatta dall'affiliata di Stena nel 1989 e già respinto nel 1990 non costituisce un impegno fermo ad accogliere tale domanda o ad ammettere le affiliate di Stena nel porto esistente; le autorità danesi, senza riconoscere alcun obbligo a loro carico in virtù del diritto comunitario, si dichiarano unicamente disposte a procedere ad un'inchiesta valutativa, e non indicano né se né quando verrà riconosciuto alle affiliate di Stena il diritto di operare sulla rotta marittima in condizioni analoghe a quelle offerte agli operatori già presenti sul mercato. Siffatta posizione, il cui effetto in ogni caso sarebbe di differire ulteriormente il soddisfacimento dei diritti legittimi delle affiliate di Stena, non costituisce una risposta soddisfacente alla messa in mora indirizzata dalla Commissione al governo danese.

(17) *Effetti sul commercio tra Stati membri*

Il duplice rifiuto di cui alla presente decisione ha per effetto di impedire l'entrata di un nuovo operatore sul mercato dei trasporti via traghetto tra la Danimarca e la Germania. Esso esercita quindi effetti sensibili sul commercio tra Stati membri, dato il volume del traffico in transito sulla rotta Rødby-Puttgarden (vedi precedenti paragrafi 5 e 8).

Articolo 90, paragrafo 2

- (18) La Commissione considera che nel caso di specie l'applicazione delle regole di concorrenza non osta all'adempimento della specifica missione affidata all'impresa pubblica DSB, vale a dire di provvedere all'organizzazione dei servizi ferroviari e alla gestione delle installazioni portuali di Rødby. La deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2 non è quindi applicabile.

Alla Commissione non risulta che a DSB siano state affidate altre missioni particolari oltre a quella succitata. Qualora (come sembrerebbe risultare dalla lettera del 22 febbraio 1993 delle autorità danesi) DSB fosse soggetta ad un « obbligo di trasporto », la Commissione osserva che le autorità danesi non hanno precisato né la natura né l'ambito di tale obbligo. Di conseguenza la deroga di cui all'articolo 90, paragrafo 2 non permette nemmeno di giustificare il mantenimento del monopolio di DB/DSB sulla rotta marittima Rødby-Puttgarden.

CONCLUSIONE

- (19) In base alle considerazioni suesposte la Commissione ritiene che i provvedimenti sopra citati nei considerandi 1 e 2 costituiscano violazioni del combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il duplice rifiuto opposto dal governo danese alla società «Euro-Port A/S», affiliata del gruppo svedese «Stena Rederi AB» (Stena) di costituire un nuovo porto nelle vicinanze immediate del porto di Rødby (lettera del 9 maggio 1990) o di operare all'interno delle installazioni portuali già esistenti nel porto di Rødby (lettera dell'8 agosto 1990) costituisce una misura incompatibile con l'articolo 90, paragrafo 1 del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 86 dello stesso trattato.

Articolo 2

Il governo danese è tenuto a porre fine all'infrazione di cui all'articolo 1 della presente decisione ed a informarne la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per porre fine al divieto opposto alle società Euro-Port e Scan-Port di costruire un nuovo porto nelle vicinanze del porto pubblico di Rødby o di operare a partire dalle installazioni portuali esistenti.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1994

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di filati sintetici per maglieria a mano, originari della Turchia

(94/120/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel marzo 1989 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato dell'industria tessile della lana della Comunità, a nome dei produttori che rappresentano una proporzione notevole della produzione comunitaria delle merci interessate. La denuncia conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping e al pregiudizio notevole da esse derivanti che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di filati di fibre sintetiche in fiocco per maglieria condizionati per la vendita al minuto, di cui ai codici NC 5511 10 00 e 5511 20 00.

(2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i produttori comunitari. La Commissione ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni scritte, di chiedere un'audizione e di rispondere ai questionari loro inviati concernenti le informazioni necessarie ai fini della valutazione del dumping e del pregiudizio. Diversi produttori comunitari ed alcuni esportatori hanno richiesto ed ottenuto una proroga del termine fissato dalla Commissione per la risposta. Tuttavia, la maggior parte dei produttori comunitari non ha risposto al questionario, né ha fornito

le informazioni richieste dalla Commissione entro il nuovo termine.

(3) La Commissione ritiene che le informazioni fornite da alcuni produttori comunitari non siano rappresentative dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Di conseguenza, non è possibile esaminare ulteriormente, né controllare le dichiarazioni contenute nella denuncia relative al presunto pregiudizio. La Commissione ritiene pertanto che non sia possibile stabilire l'esistenza di un pregiudizio o la minaccia di un pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria interessata.

B. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(4) In considerazione di quanto esposto ai punti 2 e 3 la Commissione ritiene che il procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di filati sintetici per maglieria originari della Turchia debba essere immediatamente chiuso.

(5) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.

(6) Il comitato delle industrie tessili della lana della Comunità è stato informato dei motivi che hanno indotto la Commissione a chiudere il procedimento e non ha presentato osservazioni in merito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di fibre sintetiche in fiocco per maglieria, di cui ai codici NC 5511 10 00 e 5511 20 00, originari della Turchia.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 210 del 4. 8. 1993, pag. 4.